



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il decreto direttoriale n.55/03/2019 del 17/04/2019, per la modifica dell'attuale configurazione produttiva della centrale termoelettrica di proprietà della società Edison S.p.A. di Marghera Levante (VE) mediante la realizzazione del “Progetto di rifacimento con miglioramento ambientale”, e in particolare l'articolo 2 secondo cui “...i lavori di realizzazione delle opere autorizzate devono avere inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290, e devono concludersi nel loro complesso entro 48 mesi dalla data di avvio lavori...”;

**VISTO** il decreto direttoriale n.55/03/2020 del 17/11/2020 di modifica della medesima centrale termoelettrica di Marghera Levante (VE) tramite la copertura della struttura contenente la turbina a vapore del nuovo ciclo combinato, e in particolare l'articolo 2, comma 1, secondo cui “...EDISON S.p.A. procederà a svolgere le attività previste in parallelo alle attività di realizzazione del nuovo ciclo combinato, autorizzate con decreto N° 55/03/2019...” e pertanto “...il programma lavori relativo alla realizzazione del ciclo combinato comprende quindi anche le attività autorizzate con il presente decreto...”;

**PRESO ATTO** quindi che il termine per il completamento delle attività di realizzazione di entrambi gli interventi sopra citati, riguardanti la medesima centrale, è di 48 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori autorizzati con d.d. n.55/03/2019 del 17/04/2019;

**VISTA** la nota n. ASEE/GTA/VS-PU-1740 del 9 maggio 2023, acquisita al prot. in ingresso n. 75047 del 10.5.23, con cui la società Edison S.p.A. ha formalizzato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la necessità di una proroga del termine di 48 mesi fissato all'art. 2 del decreto n. 55/03/2019 del 17 aprile 2019, proponendo come nuova data di fine lavori il 30 settembre 2023 anziché il 27/05/2023 (48 mesi dall'avvio dei lavori).

**CONSIDERATO** che, nella medesima nota del 9 maggio 2023, la società Edison S.p.A. ha motivato la richiesta di proroga specificando le cause dei ritardi accumulati, chiarendo in particolare che:

- l'avvio dei lavori per l'intervento autorizzato con Decreto MISE 55/03/2019 (rifacimento con miglioramento ambientale) è avvenuto in data 27 maggio 2019, come comunicato con lettera PU-0001202 del 21.05.2019.



- L'avvio dei lavori per l'intervento autorizzato con Decreto MISE 55/03/2020 (copertura sala macchine) è avvenuto in data 01 dicembre 2020, come comunicato con lettera PU-0003042 del 27.11.2020.
- Alla data del 31 dicembre 2020 l'emergenza sanitaria Covid-19 ed il suo impatto sulla programmazione generale di progetto avevano determinato si circa 3 mesi di ritardo nelle attività relative al progetto autorizzato;
- Nel secondo semestre 2021 sono iniziate anche le prime attività propedeutiche alla dismissione dei gruppi esistenti B2 e TG4. Alla data del 31 dicembre 2021, il ritardo di circa tre mesi sulle attività era rimasto invariato, nonostante le azioni di mitigazione intraprese con i vari Appaltatori, come comunicato attraverso i report semestrali di aggiornamento richiesti nel Decreto di Autorizzazione Unica.
- L'effettiva messa in esercizio del nuovo impianto CCGT, con la prima accensione (first firing) della nuova turbina a gas TGA, è avvenuta il giorno 27/02/2022 come comunicato con lettere EDISON-PU-0000515 del 10.02.2022 e EDISON-PU-0000872 del 1.03.2022;
- Il primo parallelo elettrico del TGA è stato effettuato in data 27/04/2022, come da comunicazione EDISON-PU-0001751 del 05.05.2022;
- Nel primo semestre del 2022, sono proseguite le attività di dismissione dei gruppi B2 e TG4 e sono iniziate quelle relative al gruppo TG3.
- Durante il secondo semestre 2022 le attività di avviamento dell'impianto hanno subito importanti ritardi collegati principalmente a problematiche sulla Turbina a gas TGA e sul suo generatore che hanno portato alla necessità di rilevanti interventi di manutenzione straordinaria da parte del costruttore.
- Sempre durante il secondo semestre del 2022, sono proseguite le attività di dismissione relative ai gruppi B2 e TG3 e sono state completate quelle relative al TG4.
- La messa a regime del nuovo impianto CCGT è avvenuta il giorno 27/12/2022 come comunicato con lettera EDISON- PU-0004588 del 22.12.2022.
- Alla data del 31 dicembre 2022 sommando i ritardi dovuti all'emergenza pandemica e quelli dovuti alle problematiche di avviamento, il ritardo stimato complessivo cumulato sul Progetto si attestava in circa n.9 mesi rispetto alla data originaria di "Entrata in servizio commerciale"; fermo restando che tutte le attività di costruzione/realizzazione del nuovo ciclo combinato erano concluse e rimanevano da completare le attività di dismissione dei precedenti gruppi.
- A febbraio 2023 è emersa la necessità di procedere ad un'ulteriore fermata per manutenzione straordinaria della turbina a gas TGA, come comunicato con lettera EDISON-PU-0000554-10.02.2023.
- Ad oggi rimangono da completare le ultime attività connesse con la dismissione dei gruppi preesistenti e le finiture finali associate alla chiusura del cantiere.

**RITENUTO** che la richiesta della società Edison S.p.A. possa essere accolta, alla luce delle motivazioni dettagliatamente fornite e del fatto che le attività di costruzione del nuovo impianto si sono effettivamente concluse e che restano da ultimare le attività di dismissione dei gruppi esistenti B2 e TG4.



## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

1. Il termine di conclusione dei lavori di cui all'articolo 2 del decreto direttoriale n. 55/03/2019 del 17/04/2019 è prorogato fino al 30 settembre 2023.
2. Il termine di conclusione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto direttoriale n. 55/03/2020 del 17 novembre 2020 è prorogato fino al 30 settembre 2023.
3. La società Edison S.p.A. è tenuta a trasmettere la comunicazione della conclusione dei lavori al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Veneto, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia nonché alla Regione Veneto e al Comune di Venezia

### **Art. 2**

#### **Pubblicazione e ricorsi**

4. La società Edison S.p.A. è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
5. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**

